



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

D.L. 18/2020 - "Cura Italia" convertito, con modificazioni, nella Legge 27/2020	
Titolo I	
MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
Art. 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di volontariato)	<p>Per tutta la durata del periodo emergenziale (31 gennaio - 31 luglio 2020) <u>non si applica il regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore degli Enti del Terzo Settore presso cui si svolge l'attività di volontariato.</u></p> <p>Il predetto regime di incompatibilità è stabilito dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).</p>
Art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)	<p>Le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie possono stipulare contratti ex art. 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 o, in subordine, contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del medesimo decreto legislativo, <u>per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, nei limiti degli importi di cui alla Tabella A allegata al Decreto Legge.</u></p>
Art. 4-ter (Assistenza a persone e alunni con disabilità)	<p>Si dà facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, <u>di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari.</u></p> <p>Le prestazioni domiciliari sono finalizzate in particolare al <u>sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza e alla realizzazione di attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, soprattutto all'aperto, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative già previste</u> (gli operatori impiegati presso il domicilio degli alunni fruiscono della stessa copertura assicurativa valida presso la sede scolastica).</p> <p>Le Regioni e Province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.</p>
Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)	<p>Il Commissario straordinario di cui all'art. 122 è autorizzato a erogare - tramite l'Agenzia INVITALIA - <u>finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.</u></p> <p>I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche e mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.</p> <p>Ved. Ordinanza 24.03.2020, n. 4 (Attuazione e gestione della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale prevista dall'art. 5 del D.L. 18/2020);</p> <p>Per maggiori informazioni: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Art. 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)</p>	<p>Il Dipartimento della protezione civile, i soggetti individuati dal Capo del Dipartimento della protezione (ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020), nonché il Commissario straordinario sono autorizzati ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al Codice degli appalti e delle forniture (D.lgs. 50/2016).</p> <p><u>Fino al 31 luglio 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente la cui efficacia è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;- è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari;- sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.
<p>Art. 6 (Requisizione in uso o in proprietà di beni mobili ed immobili)</p>	<p>Fino al 30 giugno 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la <u>requisizione in uso</u> (per massimo 6 mesi dall'apprensione del bene) o <u>in proprietà</u>, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere (ad es: macchinari necessarie per le terapie intensive), <u>occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria</u> ed anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.</p> <p>Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.</p> <p>Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, i Prefetti - su proposta del Dipartimento della protezione civile - possono disporre, con proprio decreto, la <u>requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare</u>, disponendo anche in merito alle relative procedure indennitarie.</p> <p>La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.</p> <p><u>In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, NON può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione degli immobili.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Art. 14 (Sorveglianza sanitaria)</p>	<p><u>La misura della quarantena precauzionale</u> (prevista per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano) <u>non si applica</u>:</p> <p>a) agli operatori sanitari; b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.</p> <p>La disposizione non chiarisce però la definizione di “operatori dei servizi pubblici essenziali”. A tale proposito si può richiamare la definizione utilizzata nell’art. 1, co. 2, lett. k) del D.L. 6/2020, convertito dalla Legge n. 13/2020, che fa riferimento agli articoli 1 e 2 della Legge n. 146/1990.</p> <p>Ai sensi delle richiamate disposizioni le attività svolte nell'ambito di un servizio pubblico sono qualificabili come “essenziali” solamente se sono direttamente attinenti all'esercizio del diritto costituzionale garantito dal servizio pubblico.</p> <p>Secondo l'art. 1 della richiamata Legge 146/1990, sono servizi pubblici essenziali quelli volti alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti in riferimento: al diritto alla vita, alla salute, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; alla libertà e sicurezza della persona; alla libertà di circolazione e di comunicazione; all'assistenza e previdenza sociale; all'istruzione.</p> <p><u>Le categorie dei lavoratori individuate dall’articolo in esame sono comunque sottoposti a sorveglianza e sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.</u></p>
<p>Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)</p>	<p>Fino al <u>31 luglio 2020</u>, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.</p> <p>Per gli elementi interpretativi, utili all’inquadramento dell’articolo in esame, si rinvia alla Circolare del Ministero della salute n. 03572 del 18 marzo 2020.</p> <p>I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che le immettono in commercio inviano all’I.S.S. un’autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.</p> <p>Entro e non oltre 3 giorni dall’invio della citata autocertificazione i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all’I.S.S. ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.</p>



	<p>L'I.S.S., nei successivi 3 giorni, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.</p> <p>I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.</p> <p>Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.</p> <p>L'INAIL, nei successivi giorni, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.</p> <p>Qualora all'esito della valutazione dell'I.S.S. o dell'INAIL i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.</p>
<p>Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)</p>	<p>Fino al 31 luglio 2020, sull'intero territorio nazionale, <u>per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro</u>, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.</p> <p>Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.</p>
<p>Articolo 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)</p>	<p>Fino al 31 luglio 2020 <u>anche le strutture private che operano nell'ambito del SSN</u>, possono effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati a soggetti terzi pubblici o privati, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.</p> <p>I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati.</p> <p>il fine delle disposizioni è quello di consentire la comunicazione dei dati a tutti coloro i quali, <u>ricoprendo il ruolo di datori di lavoro</u>, hanno il dovere di adottare ogni misura di sorveglianza nonché precauzionale (ad es. sanificazione, separazione del lavoro) all'interno delle strutture/degli uffici di cui sono responsabili.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>I trattamenti dei dati personali sono comunque effettuati nel rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (liceità, correttezza e trasparenza del trattamento; limitazione della finalità del trattamento; minimizzazione dei dati; esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza).</p> <p>E' prevista inoltre la possibilità di conferire con modalità semplificate, anche in forma orale, l'attribuzione di compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l'autorità del Titolare del trattamento.</p> <p>Si consente di omettere l'informativa agli interessati al trattamento dei dati o di fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione effettuata.</p> <p>Al termine dello stato di emergenza, i Titolari del trattamento adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.</p>
Art. 17-quater (Proroga della validità delle tessere sanitarie)	<p>L'articolo in esame costituisce la trasposizione del disposto di cui all'art. 12 del D.L. n. 9 del 2020 (abrogato) e <u>proroga al 30 giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data.</u></p> <p>Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito, presso l'ASL di assistenza oppure tramite portale www.sistemats.it (il portale del Sistema Tessera Sanitaria).</p>
Art. 18-bis (Finanziamento case rifugio)	<p>L'articolo autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le <u>case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale</u> al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime, anche durante l'attuale periodo di emergenza.</p>

Titolo II	
MISURE DI SOSTEGNO DEL LAVORO	
Capo I	
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale	
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, <u>possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

“emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

È, inoltre, disposto il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. “zona rossa”, individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché di quelli con unità produttive al di fuori di detti comuni, limitatamente ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Per le relative domande vengono introdotte alcune semplificazioni procedurali.

In particolare, i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza (comma 2):

- del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto dall’art. 14 del D.lgs. 148/2015;

- dei limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale, che va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, che va presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata (ex artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.lgs. 148/2015).

E’ stata inoltre soppressa la disposizione a secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della sussistenza delle causali richieste per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (ossia sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali conseguenti a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, o per situazioni temporanee di mercato di cui all’art. 11 del D.lgs. 148/2015).

Le suddette prestazioni sono riconosciute in favore dei lavoratori che al 23 febbraio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (anche in assenza di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni al momento della presentazione della richiesta come invece previsto dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 148/2015), nonché (in base all’art. 41, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, in fase di conversione) i dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.



	<p>I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dagli artt. 4 (commi 1 e 2), 12, 29 (comma 3), 30 (comma 1), e 39 del D.lgs. 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.</p> <p>I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste (comma 3).</p> <p>Inoltre, le imprese che richiedono i suddetti trattamenti non sono tenute al pagamento dei relativi contributi addizionali previsti dalla normativa vigente di cui agli artt. 5, 29 c. 8 e 30 c. 2 del D.lgs. 148/201561 (comma 4).</p> <p>L'assegno ordinario è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti dall'art. 29, c. 3, del D.lgs. 148/2015) e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>L'erogazione dell'assegno ordinario viene altresì garantita anche dai Fondi di solidarietà alternativi (e di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige) di cui agli artt. 27 e 40 del D.lgs. 148/201, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione (Ved. decreto interministeriale del 1° aprile 2020).</p> <p>Si segnala, infine, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di concessione del suddetto trattamento ordinario di integrazione salariale con la Circolare 8 aprile 2020, n. 8.</p>
<p>Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)</p>	<p><u>L'articolo in esame autorizza i datori di lavoro che accedano agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti (artt. 20, co. 1, lett. c), 32, co. 1, lett. c) e 21, co. 2, del D.lgs. 81/2015.</u></p>
<p>Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)</p>	<p><u>Le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a 9 settimane.</u></p> <p><u>La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.</u></p> <p>Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dagli artt. 4 (commi 1 e 2) e 12 del D.lgs. 148/2015.</p>



	<p>Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi in virtù della presente norma e in considerazione della relativa fattispecie <u>non si applica il contributo addizionale a carico delle imprese</u> previsto dall'art. 5 del D.lgs. 148/2015.</p> <p>In via transitoria, non si applicano i termini procedurali previsti dalla normativa vigente relativamente all'espletamento dell'esame congiunto e della conseguente consultazione sindacale e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale.</p> <p>I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi, nei limiti di spesa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Si segnala, infine, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di concessione del suddetto trattamento ordinario di integrazione salariale con la Circolare 8 aprile 2020, n. 8.</p>
<p>Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)</p>	<p><u>I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a 9 settimane.</u></p> <p>La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dagli artt. 4 (commi 1 e 2) e 29 (comma 3) del D.lgs. 148/2015.</p> <p>Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi in virtù della presente norma e in considerazione della relativa fattispecie <u>non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro</u> prevista dall'art. 29, comma 8, secondo periodo, del D.lgs. 148/2015.</p>
<p>Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)</p>	<p>Le Regioni e Province autonome, <u>con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere</u>, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si segnala che la **Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali specifica che il trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo 22 può essere riconosciuto anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite (benché sospesi).

Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto **(retroattivamente)** ai dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020, nonché - in base all'art. 41, comma 2, del D.L. 23/ 2020 attualmente in fase di conversione alle Camere - ai dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

Si ricorda che - in base al comma 3 del citato art 41 del D.L. 23/2020 attualmente in fase di conversione alle Camere - le domande sono esenti dall'imposta di bollo.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività e nei limiti ivi previsti, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Con ulteriori commi è stata prevista la concessione per altri periodi di durata, in via aggiuntiva, dei medesimi trattamenti in deroga con riferimento ai territori dei comuni della c.d. "zona rossa di cui all'allegato 1 al DPCM al DPCM 1° marzo 2020 (commi 8-bis e 8-ter) e ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e 8-quinquies).

Più in particolare, i **commi 8-bis e 8-ter**, prevedono trattamenti in deroga - in via aggiuntiva .per un periodo massimo di 3 mesi.

I commi **8-quater e 8-quinquies** prevedono trattamenti in deroga - sempre in via aggiuntiva - per un periodo non superiore a 4 settimane.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori	
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi)	<p><u>Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.</u></p> <p>I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p><u>Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui alla presente norma con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</u></p> <p><u>Sempre a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.</u></p> <p><u>La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</u></p> <p><u>La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.</u></p> <p><u>Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, non si applicano limiti di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</u></p>



	<p><u>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</u></p> <p><u>In alternativa al congedo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con figli di età non superiore ai 12, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni.</u></p> <p><u>Il bonus viene erogato mediante il "Libretto Famiglia" di cui all'art. 54-bis, del D.L. 50/2017 e, quindi, sotto forma di prestazioni di lavoro occasionali.</u></p> <p><u>Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</u></p> <p>Le istruzioni operative per la fruizione dei "congedi parentali" sono state fornite dall'INPS con la Circolare 25 marzo 2020, n. 45.</p> <p>Le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all'erogazione del "bonus baby-sitting" in alternativa ai congedi parentali sono state fornite dall'INPS con la Circolare 24 marzo 2020, n. 44.</p>
<p>Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti)</p>	<p><u>Il numero di giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 (assistenza familiare disabile in condizione di gravità), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.</u></p> <p>Le istruzioni operative per la fruizione dei "permessi retribuiti" sono state fornite dall'INPS con la Circolare 25 marzo 2020, n. 45 con la specifica che i predetti 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista, e che possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.</p>
<p>Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario pubblico e privato accreditato)</p>	<p><u>A decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'art. 23 (commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7).</u></p>



	<p>Il congedo e l'indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.</p> <p>L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.</p> <p><u>Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'art. 23 (comma 8) in alternativa al congedo e all'indennità di cui all'art. 23 (commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7), è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.</u></p> <p><u>La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.</u></p> <p>Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.</p>
<p>Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)</p>	<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, <u>è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</u></p> <p><u>Fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992) nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (ex art. 3, comma 1, Legge 104/1992), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, è equiparato al ricovero ospedaliero.</u></p> <p>Per i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, <u>sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.</u></p>



	<p>In deroga alle disposizioni vigenti, <u>gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato.</u></p>
Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)	<p>È riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 a favore dei <u>liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.</u></p> <p>La medesima indennità è riconosciuta (dall'art. 96) anche in relazione ai <u>rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.</u></p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Sul puto, si veda la Circolare INPS 30 marzo 2020, n. 49.</p>
Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)	<p>È riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 a favore dei <u>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</u></p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Sul puto, si veda la Circolare INPS n. 49/2020.</p>
Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)	<p>È riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 a favore dei <u>lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.</u></p> <p>L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Sul puto, si veda la Circolare INPS n. 49/2020.</p>
Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)	<p>È riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 a favore degli <u>operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.</u></p> <p>L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Sul puto, si veda la Circolare INPS n. 49/2020.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)	<p>Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p> <p>Riguardo alla condizione, posta dai vari articoli, di assenza di titolarità di un trattamento pensionistico, la Circolare INPS n. 49/2020 fa riferimento esclusivo ai trattamenti diretti; la titolarità di un trattamento pensionistico in favore di superstite non preclude, dunque, l'accesso ai benefici in oggetto.</p>
Art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)	<p><u>Solo per le domande non già presentate in competenza 2019, è prorogato al 1° giugno 2020, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate (piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue), ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale.</u></p> <p>Sul punto, si veda la Circolare INPS n. 49/2020.</p>
Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL)	<p><u>Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione delle domande di indennità mensile di disoccupazione NASpl e di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), sono ampliati da 68 a 120 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.</u></p> <p>E' fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.</p> <p>Sul punto, si veda la Circolare INPS 49/2020.</p> <p><u>E' ampliato da 30 a 60 giorni (decorrenti dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio) il termine per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, tramite la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento NASpl spettante e non ancora erogato.</u></p> <p>Sono parimenti ampliati i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, di cui all'art. 10, comma 1, e di cui all'art. 15, comma 12, del D.lgs. 22/2015.</p>
Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)	<p><u>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.</u></p> <p>Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie <u>i termini di prescrizione.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Con riferimento al presente articolo, è intervenuta la Circolare INPS 4 aprile 2020, n. 50, nella quale si elencano le fattispecie specifiche cui la norma fa riferimento in termini generali.</p>
Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)	<p><u>Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli Enti del Terzo Settore di adeguare i propri statuti al D.lgs. 117/2017.</u></p> <p><u>Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Imprese sociali (costituite in base al D.lgs. 155/2006) dovranno adeguare i propri statuti al D.lgs. 112/2017.</u></p> <p>Le ONLUS iscritte negli appositi registri, le OdV iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le ApS iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale (ossia dal 31 gennaio al 30 giugno 2020), <u>possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.</u></p> <p>La disposizione si applica anche <u>alle Associazioni e alle Fondazioni, alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.</u></p> <p>E' stato aggiunto un periodo al comma 3 con l'obiettivo di chiarire che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5/1000 per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.</p> <p>Inoltre, per il solo 2020, il comma 3-bis, ha modificato il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal 5/1000 (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno).</p>
Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)	<p><u>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.</u></p> <p>I pagamenti sospesi <u>sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</u></p> <p>I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.</p> <p>Sul punto, si veda la Circolare INAIL 27 marzo 2020, n. 11.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)	<p><u>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.</u></p> <p><u>Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.</u></p> <p>L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Sul puto, si veda la Circolare INPS n. 49/2020.</p>
Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)	<p><u>Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</u></p> <p><u>Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.</u></p> <p><u>Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.</u></p>
Art. 42 - Disposizioni INAIL	<p><u>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto.</u></p> <p>Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni i termini di prescrizione e i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL.</p> <p><u>Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.</u></p> <p><u>Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.</u></p> <p><u>I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.</u></p> <p><u>La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Si segnala che le norme di sospensione sono oggetto della Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020.</p>
<p>Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)</p>	<p><u>Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 trasferire ad IVITALIA l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</u></p> <p>Per informazioni sul Bando "Impresa Sicura": https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/cose</p>
<p>Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)</p>	<p><u>Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.</u></p> <p>Si rileva che, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 23/202094, per poter accedere al sostegno di cui alla disposizione in commento, i soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico e devono essere iscritti in via esclusiva.</p> <p>E' stato emanato il D.M. 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione della indennità di cui al presente articolo, a valere sul "Fondo di ultima istanza".</p> <p>Con riferimento, infine, alla platea degli aventi diritto, il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una nuova FAQ, in data 21 aprile 2020, ha fornito delucidazioni circa l'accesso all'indennità prevista dalla disposizione in esame per i lavoratori autonomi e i giovani iscritti alle Casse Professionali nell'anno 2019 o nei primi mesi del 2020.</p>
<p>Art. 44-bis (Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)</p>	<p>In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, <u>è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.</u></p> <p><u>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS, previa domanda.</u></p>
<p>Art. 46 (Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)</p>	<p><u>Dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli artt. 4, 5 e 24, della Legge 223/1991 è precluso per 60 giorni.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, <u>fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.</u></p> <p><u>Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, Legge 604/1966).</u></p>
Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)	<p>Sull'intero territorio nazionale, <u>è sospesa dal 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 l'attività dei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.</u></p> <p>L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.</p> <p>In ogni caso, fino al 31 luglio 2020, le assenze dalle attività dei suddetti Centri, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissione o di esclusione dalle medesime.</p> <p>Fermo quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 39 e fino alla data del 30 aprile 2020, <u>l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità NON può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c., a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al presente articolo.</u></p>
Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)	<p>Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, <u>le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.</u></p> <p>Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando</p>



	<p>specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.</p> <p><u>Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.</u></p> <p>Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.</p> <p>Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.</p> <p>La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.</p> <p><u>I pagamenti comunque effettuati comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del D.L. 6/2020 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.</u></p>
--	--

TITOLO III	
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ATTRAVERO IL SISTEMA BANCARIO	
Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)	L'articolo in esame è stato abrogato dall'art. 13 del D.L. n. 23/2020 (Liquidità), che ha introdotto una nuova disciplina transitoria (fino al 31 dicembre 2020), maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo di garanzia PMI in favore delle imprese, anche alla luce della normativa sugli aiuti di Stato nel frattempo intervenuta.
Art. 49-bis (Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)	<u>Fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle PMI, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate</u>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>nei territori dei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.</u></p> <p>Le percentuali di copertura della garanzia sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).</p> <p><u>L’intervento può essere esteso alle imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.</u></p>
<p>Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)</p>	<p>Per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;</u>- <u>per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro.</u> <p>La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</p> <p>La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1, co. 48, lett. c), Legge 147/2013).</p> <p><u>L’art. 12 del D.L. 23/2020 (Liquidità) chiarisce che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo, secondo la disciplina transitoria, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.</u></p> <p><u>Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.</u></p> <p>Con il comma 2-bis si aggiunge al comma 479 della Legge 24 244/2007, una nuova lettera c-bis), ai sensi della quale, <u>tra le cause di ammissione al Fondo, rientrano anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.</u></p> <p>Per ulteriori informazioni in merito all’accesso alla garanzia del Fondo si può consultare la scheda informativa disponibile sul sito www.consap.it</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)	<u>In tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 30 aprile 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.</u>
Art. 54-quater (Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)	<u>Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura ex art. 14 della Legge 108/1996.</u> Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. <u>Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano, le rate con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.</u> <u>Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai suddetti mutui, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 83.</u>
Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)	E' integralmente sostituito l'art. 44-bis D.L. 34/2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 58/2019, onde consentire alle Società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (<u>per mancato pagamento che si protrae per oltre 90 giorni</u>), di trasformare in credito d'imposta: le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro. <u>La norma non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.</u>
Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)	L'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come <u>evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia</u> , ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. <u>Le microimprese e le PMI possono avvalersi</u> , dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - <u>delle seguenti misure di sostegno finanziario:</u> a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p> <p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p> <p><u>Possono beneficiare delle predette misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie "deteriorate".</u></p>
--	---

Titolo IV	
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE	
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)	<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;b) le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;c) i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;d) i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;e) i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;f) i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;g) i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;h) i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

i) i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) le aziende termali e i centri per il benessere fisico;
m) i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
p) i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
s) gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/1997, le OdV, le ApS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, co. 1, del D.lgs. 117/2017;

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

- 1) i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- 2) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- 3) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, co. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Si segnala che la **Risoluzione n. 12/E** dell'Agenzia delle entrate **del 18 marzo 2020** fornisce i primi chiarimenti in tema di proroga e sospensione dei





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus.</p> <p>Nel documento di prassi si precisa, in primo luogo, che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. Sono, inoltre, riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti.</p> <p>Ulteriori chiarimenti sono forniti con la Circolare 8/E del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate, con la Circolare INAIL 27 marzo 2020, n 11, con la Circolare INPS 9 aprile 2020, n. 52 e con il Messaggio INPS 28 aprile 2020, n. 1789.</p>
<p>Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)</p>	<p><u>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</u></p> <p><u>Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</u></p> <p><u>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</u></p> <p><u>a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;</u></p> <p><u>b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;</u></p> <p><u>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.</u></p> <p>La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.R. 1° marzo 2020, restano ferme</p>



	<p>le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.</p> <p><u>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</u></p> <p>Il comma 7 è stato abrogato dall'art. 9 del D.L. 23/2020 (Liquidità).</p> <p>Ulteriori chiarimenti sono forniti con la Circolare INAIL 27 marzo 2020, n 11, con la Circolare INPS 9 aprile 2020, n. 52 e con il Messaggio INPS 28 aprile 2020, n. 1789.</p>
Art. 62-bis (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)	<p><u>Sono prorogati di 12 mesi una serie di termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 dei servizi connessi agli impianti a fune nel trasporto di persone, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati.</u></p> <p>Resta ferma la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.</p> <p>I termini oggetto di proroga relativi allo svolgimento nell'anno 2020 riguardano le attività previste dai seguenti decreti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Decreto MIT n. 203 del 1 dicembre 2015;- Decreto MIT del 17 aprile 2012;- Decreto MIT n. 144 del 18 maggio 2016.
Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)	<p><u>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, TUIR) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</u></p> <p>I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in proposito con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020.</p>



<p>Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)</p>	<p><u>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</u></p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Il D.L. 23/2020, con l'art. 30, ha esteso il credito d'imposta all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani e i disinfettanti.</p>
<p>Art. 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi)</p>	<p><u>Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).</u></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NON si applica alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020; - è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione; - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito (comma 2-bis); <p>I commi 2-ter e 2-quater, accelerano le procedure per il riparto, dallo Stato alle Regioni, e per l'assegnazione, dalle Regioni ai Comuni, delle risorse relative all'anno 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge 431/1998) e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, co. 5, D.L: 102/2013).</p>
<p>Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)</p>	<p><u>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.</u></p> <p>Sono altresì sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e per la regolarizzazione delle medesime istanze che non abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in proposito con le Circolari n. 8/E e n. 9/E del 2020. Si veda anche la Circolare INAIL 27 marzo 2020, n 11.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)</p>	<p>Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, <u>sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi emessi dall'Agenzia dell'Entrate e dall'INPS.</u></p> <p>I versamenti oggetto di sospensione <u>devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</u></p> <p>Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020.</p> <p>E' altresì differito al 31 maggio 2020 il termine, originariamente fissato al 28 febbraio 2020, per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- della rata, che scade il 28 febbraio 2020, in cui è dilazionato l'importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, ivi comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo;- della rata, che scade il 28 febbraio 2020, in cui è dilazionato l'importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione;- della rata, che scade il 28 febbraio 2020, in cui è dilazionato l'importo delle somme dovute a titolo di cd. rottamazione-ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione entro il 31 luglio 2019;- il termine di versamento, previsto per il 31 marzo 2020, della rata delle somme dovute a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle.
<p>Art. 71-bis (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)</p>	<p>Si modifica l'art. 16 della Legge 166/2016 (cd. "legge antisprechi"):</p> <ul style="list-style-type: none">- ampliando le categorie dei beni per le quali è estesa la prevista agevolazione fiscale (prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, oltre che dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili);- prevedendo la possibilità, per il donatore o l'ente donatario, di incaricare un soggetto terzo di adempiere per loro conto (ferma restando la





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	responsabilità dei predetti soggetti) alla trasmissione telematica agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza dei riepiloghi delle cessioni agevolate effettuate nel mese solare, anche con riferimento al loro valore calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita (per il donatore); al rilascio di un'apposita dichiarazione trimestrale rilasciata al donatore relativa alle cessioni ricevute, con l'impegno di utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali (per l'ente donatario).
--	--

Titolo V ULTERIORI DISPOSIZIONI	
Capo I (Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)	
Art. 72-bis (Sospensione dei pagamenti delle utenze)	<p>Per i comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>L'ARERA, con propri provvedimenti da adottarsi entro 180 giorni dalla data del 2 marzo 2020, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi.</p> <p>Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.</p>
Articolo 72-ter (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)	<p>L'articolo prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 al DPCM. 1° marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.</p> <p>Tale beneficio trova applicazione anche se è stata già adottata da INVITALIA la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il suo recupero.</p> <p><u>INVITALIA procede, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data del 2 marzo 2020.</u></p>
Art. 72-quater (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19)	<p>Il Tavolo, istituito presso il MiBACT, esamina le problematiche connesse all'emergenza da COVID-19, <u>con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.</p>
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)	<p>Ai sensi del comma 4, modificato dal Senato, oltre alle associazioni private, incluse quelle non riconosciute e le fondazioni, <u>anche "le società, comprese le società cooperative ed i consorzi" possono svolgere, fino al 31 luglio 2020, le sedute dei rispettivi organi collegiali mediante il ricorso alla videoconferenza, nell'evenienza in cui tale possibilità non sia stata già prevista.</u></p> <p>A tal fine, la norma prescrive:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere fissati;- l'individuazione di sistemi che permettano l'identificazione con certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)	<p>Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, <u>le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina dei procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011), ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello Cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno 4 operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.</u></p> <p>Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.</p> <p><u>Al termine della procedura, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso.</u></p> <p>Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario</p>



	<p>Informatico dell'ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.</p> <p><u>I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a 36 mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale (senza corrispettivo e senza oneri di alcun tipo) dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a 12 mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati, senza ulteriori oneri per il committente.</u></p>
Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)	<p>Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, <u>ivi incluse le scuole paritarie</u>, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020.</p>
Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)	<p><u>L'articolo in esame, risulta sostanzialmente modificato e prevede numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca.</u></p> <p><u>I commi 1, 1-bis e 1-ter intervengono, elevando dal 50% al 70%, per il solo 2020, la percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole in rapportato al valore del portafoglio titoli 2019 in possesso degli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020.</u></p> <p><u>La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.</u></p> <p><u>Con Decreto del MiPAAF, da adottare entro 120 giorni dal 30 aprile 2020, saranno definite le ulteriori modalità di attuazione della misura.</u></p> <p><u>I commi 1-quater e 1-quinquies prevedono che le amministrazioni pubbliche possano posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva.</u></p> <p><u>Il comma 1-sexies specifica che le condizioni restrittive dovute all'emergenza COVID-19 integrano i casi di urgenza che legittimano il pagamento, fino al 31 dicembre 2020, dei contributi derivanti dalla politica agricola comune e nazionali, anche in assenza dell'informazione antimafia.</u></p> <p><u>Il comma 2 istituisce un Fondo con risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

bancari o per ristrutturare i debiti con la copertura dei costi degli interessi sui mutui maturati nel corso degli ultimi due anni nonché per sostenere le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività.

Con uno o più decreti del MiPAAF saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale.

L'erogazione delle misure avverrà in deroga alle disposizioni che regolano gli aiuti c.d. *de minimis* per il settore agricolo e della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale.

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater individuano, rispettivamente, come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e dispongono le relative sanzioni in caso di violazione del divieto.

Il **comma 2-quinquies** estende, modificando l'art. 11, co. 2, del D.L. 185/2008, alle imprese agricole la possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI e, quindi, alle misure previste dall'art. 13 del D.L. 23/2020 (Liquidità).

I commi da 2-sexies a 2-decies intervengono in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli. Viene, al riguardo, previsto che:

- per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria possono essere svolti mediante visita medica preventiva, effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale;

- la visita medica ha validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici;

- lo svolgimento e l'esito della visita medica devono essere comprovato da apposita certificazione che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire in copia.

Il comma 2-undecies modifica il Codice antimafia, estendendo l'obbligo delle verifiche antimafia anche all'accesso ai fondi statali legati al possesso di terreni agricoli, nel caso in cui l'importo dei fondi sia superiore a 5.000 euro (attualmente e fino al 31 dicembre 2020, coloro che accedono a fondi europei per importi da 5.001 a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia).





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

I commi 2-duodecies e 2-quaterdecies prevedono che i prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possano essere sottoposti a pegno rotativo.

Con l'ausilio di appositi documenti sono individuati i beni oggetto di pegno e quelli sui quali il pegno si intende trasferito. Un apposito Decreto del MiPAAF definirà la tipologia dei registri, differenziata a seconda dei prodotti, le modalità di tenuta degli stessi, la procedura di registrazione della costituzione e estinzione del pegno rotativo cui si applicano le disposizioni degli artt. 2786 e seguenti del codice civile.

Si ricorda, al riguardo, che già la Legge 401/1985 ha dettato norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata mentre con il D.M. 26 luglio 2016 sono state dettate specifiche norme per la costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura.

Il comma 2-quinquiesdecies prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione, dal 30 aprile 2020 e fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, dei versamenti IVA.

I versamenti dovranno, poi, essere effettuati o in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o attraverso rateizzazione dell'importo, con la prima rata pagabile a decorrere da luglio 2020, e per un totale di 5 rate.

Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti istituito presso l'AGEA. Le risorse saranno destinate anche ad agevolare la vendita diretta del prodotto ittico attraverso le aste telematiche e la distribuzione alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.

Il comma 3-ter autorizza le Regioni e le Province autonome ad agevolare l'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'art. 15, co. 3, del Decreto del MiPAAF 25 febbraio 2016.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Il comma 3-quater prevede che, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, i certificati di idoneità rilasciati dagli organismi di certificazione nei confronti dei prodotti biologici e ad indicazione geografica protetta sono rilasciati anche senza procedere alle visite in azienda, sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai titolari delle imprese interessate.

Il comma 3-quinquies apporta un'ulteriore modifica al codice antimafia, specificando che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

Il comma 3-sexies proroga al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020.

Il comma 3-septies prevede che vengano disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie, strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

Il comma 3-octies stabilisce che il bando per l'accesso agli incentivi a favore degli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, sia pubblicato entro il 30 settembre 2020.

Il comma 3-novies prevede che, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, siano riprogrammate le risorse del programma operativo nazionale del FEAMP, con Decreto del MiPAAF da emanarsi entro 30 giorni dal 30 aprile 2020 al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle misure da parte dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).

I commi 4-bis e 4-quater prevedono, rispettivamente: la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020, a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020; il rinvio ad un Decreto del MiPAAF da adottarsi entro 30 giorni dal 30 aprile 2020 per la definizione dei





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>criteri e delle modalità di concessione dei mutui e la relativa disposizione di copertura.</p> <p><u>Il comma 4-sexies prevede che <u>possono essere rinegoziabili i mutui e gli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive. La rinegoziazione deve portare ad un miglioramento delle condizioni applicabili, incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni onere, anche amministrativo a carico dell'impresa, comprese le spese istruttorie.</u></u></p> <p><u>Il comma 4-septies prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità, agli intermediari abilitati a presentare le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.</u></p> <p><u>Il comma 4-octies dispone che la sospensione prevista dall'art. 103 si applichi <u>anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione all'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari.</u></u></p> <p><u>Il comma 4-novies dispone, infine, che <u>gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (art. 1, co. 354, Legge 311/2004). Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal Decreto MiPAAF 8 gennaio 2016</u></u></p>
ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)	<p><u>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.</u></p> <p>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.</p> <p><u>Salvo che il giudice disponga diversamente, <u>per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.</u></u></p>
Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)	<p><u>Dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 incluso, tutti i termini relativi al <u>processo amministrativo sono sospesi</u>, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.</u></p>



<p>Articolo 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)</p>	<p><u>Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.</u></p>
<p>Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione)</p>	<p>L'articolo in esame reca una serie di disposizioni <u>relative all'accoglienza degli immigrati</u> in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza.</p> <p>Vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno 2020 nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza.</p> <p>Viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza - nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS - centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture.</p> <p>Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità (su disposizione degli enti locali).</p> <p>Infine, si dà facoltà ai prefetti di modificare, senza oneri aggiuntivi, i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot), sempre con il fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19.</p>
<p>Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)</p>	<p>Le disposizioni di cui all'art. 28 del D.L. 9/2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 6/2020.</p> <p>A decorrere dalla data di adozione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 c.c., <u>ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.</u></p> <p><u>I soggetti acquirenti presentano, entro 30 giorni dal 30 aprile 2020 ovvero dalla data di entrata in vigore degli eventuali ulteriori decreti emanati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 19/2020, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla <u>emissione di un "voucher di pari importo" al titolo di acquisto</u>, da utilizzare entro 1 anno dall'emissione.</p>
<p>Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)</p>	<p>Il comma 1, prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, si applichi la disciplina in materia di sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1463 del codice civile.</p> <p>In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione <u>non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto</u>.</p> <p>Il comma 2 stabilisce le modalità di comunicazione al vettore o alla struttura recettiva o all'organizzazione di pacchetti turistici della documentazione ai fini del rimborso del corrispettivo del titolo di viaggio o del soggiorno ovvero ai fini dell'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (comma 3).</p> <p>Il comma 4 interviene sul diritto di recesso esercitato dal vettore.</p> <p>I commi 5-7 e 9 disciplinano le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici.</p> <p>Il comma 6 interviene sul diritto di recesso degli acquirenti.</p> <p>Il comma 8, interviene sul mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.</p> <p>Il comma 10 prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.</p> <p>Il comma 11 prevede che per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, la controprestazione già ricevuta può essere restituita con un voucher di pari importo valido per un anno dalla emissione.</p> <p>Il comma 12 precisa che l'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.</p> <p>Il comma 13 prevede che le disposizioni in materia di rimborso titoli di viaggio e di pacchetti turistici costituiscono norme di applicazione necessaria.</p>



Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)	<p>Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, nello stato di previsione del MiBACT sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.</p> <p><u>Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, sono stabilite con decreto del Ministro da adottare entro 30 giorni dal 30 aprile 2020.</u></p>
Art. 90-bis (Carta Famiglia)	<p><u>La disposizione introduce una deroga alla disciplina relativa al rilascio della Carta famiglia. Viene infatti previsto che, per il 2020 possono essere destinatari della Carta famiglia anche i nuclei familiari con un solo figlio a carico (anziché con tre figli a carico).</u></p>
Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)	<p>Il comma 1 aggiunge all'art. 3 del D.L. 6/2020, n. 6, (conv. in Legge 13/2020) una ulteriore disposizione (comma 6-bis), la quale prevede che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.</p> <p>Il comma 2 novella il comma 18 dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture.</p>
Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli)	<p>Si prevede la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020), la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020) e il differimento di 30 giorni dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, senza applicazione di interessi.</p> <p><u>E' stata introdotta la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale. I concessionari provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.</u></p> <p><u>E' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli artt.75 e 78 del Codice della strada (D.lgs. 285/1992) ovvero alle attività di revisione di cui all'art. 80.</u></p> <p><u>I nuovi commi da 4-bis a 4-quater introducono disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</u></p>



	<p>In particolare il comma 4-bis prevede che <u>non possano essere applicate dai committenti dei citati servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</u></p> <p>Il comma 4-quater <u>subordina l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea.</u></p> <p>Il comma 4-sexies prevede il differimento al 1° gennaio 2021 del termine di efficacia di alcune norme relative all'esercizio dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, introdotte dall'art. 5 del D.L. 124/2019.</p>
<p>Art. 93 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea</p>	<p><u>E' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.</u></p> <p>Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo commisurato al costo di ciascun dispositivo installato.</p> <p>Con decreto del M.I.T., da adottare entro 60 giorni dal 17 marzo 2020, sarà determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e saranno disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.</p>
<p>Art. 95 - Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo</p>	<p>Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, <u>sono sospesi, dal 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.</u></p> <p>I versamenti dei canoni sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, <u>in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</u></p>
<p>Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)</p>	<p>Si introduce, limitatamente all'anno 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in modo che l'importo del credito venga commisurato al 30% del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il 75% dei soli investimenti incrementali come previsto dalla norma vigente).</p> <p>Si dispone l'estensione delle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. "tax credit per le edicole"):</p>



	<p>a) l'incremento dell'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario da 2.000 a 4.000 euro per l'anno 2020;</p> <p>b) l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;</p> <p>c) l'estensione del credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.</p>
<p>Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)</p>	<p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.</p> <p>Si segnala, al riguardo, che l'art. 37 del D.L. 23/2020 (in corso di conversione) ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.</p> <p>Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (silenzio-assenso e silenzio-diniego).</p> <p>La sospensione NON si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.</p> <p>Nonostante la sospensione, le PP.AA. adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, <u>anche sulla base di motivate istanze degli interessati.</u></p> <p>Il nuovo comma 1-bis dispone che il periodo di sospensione, trova applicazione anche in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai termini relativi ai procedimenti esecutivi e alle procedure concorsuali;- ai termini di svolgimento di attività difensiva;- ai termini per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (esperibili nei confronti di pubbliche amministrazioni).





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (comprese le SCIA, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate e il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il nuovo **comma 2-bis**, proroga di 90 giorni il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione (art. 28, Legge 1150/1942 Legge urbanistica nazionale), ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di ogni altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Con riguardo ai contratti tra privati (la disposizione sembrerebbe riferirsi ai contratti di appalto) - in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 - aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, il nuovo **comma 2-ter**, dispone la proroga dei termini di inizio e fine lavori per un periodo di 90 giorni.

La disposizione precisa inoltre che, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Il nuovo **comma 2-quater** stabilisce che la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi è estesa fino al 31 agosto 2020 e che, fino al 31 agosto 2020, sono prorogati:

- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- i permessi e le autorizzazioni che conferiscono il diritto a soggiornare, rilasciate dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia;
- i documenti di viaggio che la questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari (nulla osta per ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, ecc.).





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Ai sensi del successivo comma 2-quinquies, <u>la proroga dell'efficacia o dei termini sino al 31 agosto 2020 si applicano anche ad alcuni permessi di soggiorno che sono individuati tramite il richiamo a specifiche disposizioni di legge</u> (permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per lavoro stagionale; permesso di soggiorno per lavoro autonomo; permesso di soggiorno per motivi familiari; permesso di soggiorno per studio). L'ultimo periodo della disposizione prevede l'applicazione della proroga anche alle richieste di conversione.</p> <p>Il comma 6 sospende <u>fino al 1° settembre 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo</u> (rispetto all'originario 30 giugno 2020). La disposizione sospende dunque le procedure di esecuzione dello sfratto.</p> <p>Il nuovo comma 6-bis, sospende dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 il decorso del termine di prescrizione quinquennale per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per i soli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale.</p> <p>La disposizione precisa che se il decorso del termine di prescrizione inizia durante il periodo di sospensione, il termine comincia a decorrere alla scadenza del periodo.</p> <p>Durante il medesimo periodo, sono sospesi i termini previsti dall'art. 14 della Legge 689/1981 per la notificazione da parte dell'amministrazione della contestazione dell'illecito.</p>
<p>Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)</p>	<p><u>Sono prorogate al 31 dicembre 2020 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al DPR 8 novembre 1991, n. 435, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020.</u></p> <p>A decorrere dal 17 marzo 2020 e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione. Resta fermo l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste.</p>
<p>Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)</p>	<p><u>La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 agosto 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.</u></p> <p>Tra i documenti la cui validità è prorogata rientrano: il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del 15° anno di età e i documenti equipollenti alla carta di identità (passaporto; patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; porto d'armi; tessere di</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).</p> <p>La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</p>
Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)	<p>Con specifico riguardo alle attività agricole <u>non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al VI grado (e non più al IV) in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.</u></p> <p>Il nuovo comma 1-bis consente al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'art. 18-bis del D.lgs. 214/2005.</p> <p>Il nuovo comma 1-ter consente al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.</p> <p>Il nuovo comma 1-quater prevede che l'attuazione delle misure e delle attività suddette rientri nei casi di "comprovate esigenze lavorative" ovvero di "assoluta urgenza".</p> <p>Il nuovo comma 1-quinquies estende, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l'applicazione dell'art. 74 del D.lgs. 276/2003 <u>anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.</u></p> <p><u>Conseguentemente, tali soggetti non sono considerati lavoratori.</u></p>
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)	<p>In deroga a quanto previsto dal codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, <u>l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</u></p> <p><u>Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.</u></p> <p><u>Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</u></p> <p>Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile e dalle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Le banche popolari, e <u>le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici</u>, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998, n. 58.</p> <p>Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.</p> <p><u>Tali disposizioni si applicano alle Assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.</u></p> <p><u>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Associazioni e alle Fondazioni diverse dagli enti di cui all'art. 104, co. 1, del Codice di cui al D.lgs. 117/2017.</u></p>
Articolo 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)	<p>Si prevede che, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati e assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell'ambito del servizio universale postale, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito.</p> <p><u>In base al nuovo comma 1-bis, per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020 e i termini sostanziali di decadenza e</u></p>



	<p><u>prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi.</u></p> <p><u>Il comma 2 prevede che, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento della somma inerente sanzioni al codice della strada sia in via ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i 5 giorni ordinariamente previsti.</u></p> <p><u>Si prevede che la misura in parola potrà essere estesa con DPCM qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.</u></p>
<p>Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)</p>	<p><u>Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:</u></p> <p>a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);</p> <p>b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;</p> <p>c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell'anno precedente;</p> <p>d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.</p>
<p>Art. 113-bis (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)</p>	<p><u>Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per l'effettuazione del "deposito temporaneo di rifiuti" (art. 183, comma 1, lett. bb), punto 2, del D.lgs. 152/2006) è consentito derogare:</u></p> <p>- <u>al quantitativo massimo ammesso (30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi), che può essere raddoppiato;</u></p> <p>- <u>al limite temporale massimo del deposito temporaneo, che può essere elevato da un anno fino a 18 mesi.</u></p> <p><u>Si ricorda che il «deposito temporaneo» è il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.</u></p> <p><u>Si osserva che non viene fissato alcun termine per l'operatività della deroga prevista dall'articolo in esame.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>Articolo 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)</p>	<p><u>Il comma 2 proroga fino a 30 giorni il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza.</u></p> <p><u>La proroga suddetta opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.</u></p> <p><u>Il nuovo comma 2-bis, prevede che, su richiesta dell'assicurato, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.</u></p> <p><u>La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazioni ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020.</u></p> <p><u>Il comma 3 proroga di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020.</u></p>
--	---

L'emergenza Covid-19 non ferma il lavoro di UE.COOP ([guarda il Video](#))

La Sede nazionale e i Coordinatori regionali, sono operativi e raggiungibili telefonicamente o via mail per continuare le attività e supportare, soprattutto in un momento così delicato, ogni cooperativa associata. Allo stesso tempo, sentiamoci tutti impegnati ad avere comportamenti responsabili e rispettosi della salute altrui, attenendoci scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità competenti. Siamo fiduciosi che, con la collaborazione di tutti e con il rispetto delle regole, ridurremo le ricadute negative che l'epidemia sta avendo sulla salute dei cittadini e sulle attività delle cooperative. Poi ripartiremo tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno.

#ripartiremotuttiinsieme #lontanimasempreviciniallecooperative

